

Richiesta di offerta per l'incarico di Data Protection Officer ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 per il Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani secondo il seguente capitolato:

1. Premessa

La figura del Data protection Officer (DPO) è una figura professionale prevista dagli artt. 37-39 del Regolamento UE 2016/679, che è diventata obbligatoria dal 25 maggio 2018, data dalla quale si applica il suddetto Regolamento.

Infatti, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del citato Regolamento, il Titolare del trattamento, ovvero il Responsabile del trattamento, deve designare obbligatoriamente un Responsabile della Protezione dei Dati ogniqualvolta:

- a) Il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le funzioni giurisdizionali;**
- b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;**
- c) le attività principali del titolare trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.**

Ai sensi dell'articolo 37.5 del Regolamento, il DPO deve:

essere designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

Affinché il DPO possa svolgere le proprie funzioni in modo efficace, è necessario che:

- possieda comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali nel settore previdenziale e adeguata conoscenza della normativa in materia di resilienza operativa digitale, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e alle relative disposizioni applicabili ai fondi pensione complementari;
- abbia precise competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi;
- goda di indipendenza;
- possa interfacciarsi con il Presidente e le altre figure chiave del Fondo, al fine di valutare i rischi connessi ai trattamenti e suggerire quali misure da adottare;
- abbia una profonda conoscenza dei meccanismi organizzativi del Fondo in cui andrà ad

operare.

Il candidato dovrà dichiarare l'assenza di situazioni di conflitto di interesse che possano compromettere l'indipendenza richiesta per lo svolgimento delle funzioni di Data protection Officer.

L'articolo 38 del Regolamento prevede inoltre come il Titolare del trattamento e/o il Responsabile del trattamento debbano assicurarsi che il DPO:

- a) sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- b) sia sostenuto nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 39 del Regolamento e che seguono al punto 2 'Ambito dell'incarico';
- c) sia in condizione di poter riferire direttamente al Vertice gerarchico del Fondo.

2. Contenuto ed ambito dell'incarico

Il contenuto dell'incarico affidato al DPO è puntualmente specificato nell'articolo 39 del Regolamento e in particolare il DPO è incaricato dei seguenti compiti:

- informare e consigliare il titolare del trattamento nella persona del Presidente nonché i dipendenti che trattano dati personali in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
- cooperare con l'autorità di controllo; fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse trattamento di dati personali;
- considerare debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, del campo di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

In relazione agli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2022/2554 (Digital Operational Resilience Act - DORA), il DPO dovrà inoltre

- supportare il Fondo nell'individuazione e nella valutazione delle interazioni tra la normativa in materia di protezione dei dati personali e gli obblighi di resilienza operativa digitale;
- fornire consulenza sugli aspetti privacy connessi alla gestione del rischio ICT, alle misure di sicurezza e alle politiche adottate dal Fondo in attuazione della normativa DORA;
- collaborare con le funzioni competenti nella valutazione degli impatti sui dati personali derivanti da incidenti ICT, eventi cyber e altri eventi rilevanti ai fini della resilienza operativa digitale;
- supportare il Fondo nella gestione degli eventi di sicurezza che comportino violazioni di dati personali (data breach), assicurando il coordinamento tra gli adempimenti previsti dal GDPR e quelli previsti dalla normativa DORA;

- fornire pareri e raccomandazioni sugli aspetti privacy relativi alla gestione dei fornitori di servizi ICT e dei prestatori terzi di servizi informatici, con particolare riferimento ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dei rapporti di esternalizzazione;
- partecipare, ove richiesto, alle attività di analisi dei rischi, ai test periodici e agli audit che presentino impatti sulla protezione dei dati personali;
- contribuire alle attività di formazione e sensibilizzazione del personale sui profili di protezione dei dati connessi alla sicurezza informatica e alla resilienza operativa digitale;
- predisporre specifiche valutazioni e relazioni sugli impatti privacy delle misure adottate dal Fondo in attuazione della normativa DORA e delle disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza competenti.

Per le suddette attività, il DPO si avvarrà anche di un team di professionisti con competenze giuridiche, IT ed organizzative, con comprovata esperienza in materia di privacy, ai sensi dell'articolo 37 del citato Regolamento.

Il DPO fornirà al vertice gerarchico del Fondo un report annuale sulle attività di controllo effettuate e sugli interventi svolti al fine dell'adeguamento della Società alle prescrizioni del Regolamento; inoltre redigerà una relazione periodica sugli esiti complessivi delle attività periodiche svolte, compresi eventuali audit, nonché sugli interventi di miglioramento suggeriti.

Inoltre il DPO fornirà agli Organismi di Controllo, al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza, un report annuale sullo stato del trattamento dei dati nel Fondo, con segnalazioni di eventuali aspetti di criticità; in caso di violazioni di quanto previsto dal Regolamento, il DPO provvederà – immediatamente – a dare tempestiva comunicazione ai suddetti Organismi di Controllo.

Il DPO dovrà garantire la partecipazione alle riunioni degli Organi del Fondo, ove richiesto, nonché la disponibilità per incontri periodici presso la sede del Fondo o da remoto.

3) Durata dell'incarico

L'incarico avrà durata **triennale** decorrente dalla data di conferimento, con possibilità di rinnovo previo accordo tra le parti.

Gli interessati dovranno inviare, a pena di esclusione, un'offerta tecnica di servizio, il curriculum vitae della persona che assumerà l'incarico e l'offerta economica entro e non oltre le ore 13:00 del giorno **30 ottobre 2026** all'indirizzo di posta elettronica: fondogiornalisti@pec-giornalisti.it specificando nell'oggetto **"OFFERTA INCARICO DPO"**.

Le offerte saranno valutate tenendo conto:

- dell'esperienza professionale in materia di protezione dei dati personali;
- dell'esperienza maturata presso fondi pensione, enti previdenziali o intermediari finanziari;
- delle competenze in materia di sicurezza informatica e normativa DORA;
- della composizione del team di supporto;
- dell'offerta economica.